



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale ordinario di Roma, in persona dei sig.ri magistrati,

dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;

dott. Maurizio Manzi Giudice;

dott.ssa Flora Mazzaro Giudice relatore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25768 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2018 posta in deliberazione all'udienza del 29.11.2021, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., vertente

tra

Massimiliano Chiappini, elettivamente domiciliato in Roma, via Crescenzio n. 42 presso lo studio del proprio difensore, avv. Paolo Pagliara, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura allegata in via telematica alla comparsa di riassunzione

attore;

e

C.M.C. S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t. e liquidatore, dott. Roberto Bordini, elettivamente domiciliata in Roma, via Cunfida n. 20 presso lo studio dell'avv.to Monica Battaglia, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Ernesto Brasolin e Marco Greggio, in virtù di procura allegata in via telematica alla comparsa di costituzione

convenuta

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29.11.2021, le parti concludevano come da verbale in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art.





190 c.p.c.

PREMESSO IN FATTO CHE:

Con comparsa di riassunzione del 05.04.2018, ritualmente notificata, il sig. Chiappini Massimiliano conveniva in giudizio la C.M.C. S.r.l. in liquidazione, deducendo che:

- con atto di citazione del 04.03.2017, il sig. Chiappini aveva citato in giudizio la C.M.C. S.r.l. in liquidazione innanzi al Tribunale di Frosinone, deducendo che:
- 1) egli aveva chiuso la precedente società "Ortofrutta Chiappini", per divenire socio della C.M.C. S.r.l.;
- 2) dunque, la C.M.C. S.r.l. risultava costituita dal sig. Chiappini Massimiliano, nonché dai fratelli Ceccarelli Alessandro e Walter, ognuno titolare di una quota pari al 33,3%;
- 3) dopo la chiusura della precedente società, il sig. Chiappini aveva portato con sé all'interno della C.M.C. S.r.l. diversi beni aziendali, alcuni dei quali erano stati conferiti nel nuovo ente senza formalizzare alcuna cessione, altri ceduti, fatturati e rimasti impagati;
- 4) successivamente, l'esponente aveva esercitato il recesso dalla C.M.C. S.r.l., sicché la società era stata posta in liquidazione;
- 5) pertanto, egli aveva richiesto la restituzione dei propri beni aziendali, con note del 20.04.2016 e del 09.05.2016;
- 6) infatti, l'attore aveva diritto: a) alla restituzione dei beni di proprietà della Ortofrutta Chiappini, che egli aveva conferito nella C.M.C.; b) alla restituzione dei beni che egli aveva ceduto alla C.M.C., atteso che questa non ne aveva pagato il prezzo; c) al risarcimento del danno;
- 7) con nota del 09.05.2016 l'ente aveva offerto la riconsegna di tutti i beni, riconoscendone la titolarità in capo al sig. Chiappini;
- 8) in data 30.05.2016, quest'ultimo aveva depositato presso il Tribunale di Frosinone ricorso ex art. 810 c.p.c., chiedendo la nomina di un arbitro, ai sensi della clausola compromissoria di cui all'art. 32 dello statuto societario, al fine di dirimere la controversia insorta con la società;
- 9) il contrasto verteva sulla liquidazione della sua quota di socio recedente, sul saldo dei compensi da lavoro, sulla restituzione dei beni, del cellulare e della sim aziendali;
- 10) nel conseguente procedimento arbitrale, iscritto al n. 737/2016 RG, con provvedimento depositato in data 24.06.2016, il Tribunale di Frosinone aveva, da un lato, provveduto alla nomina di un arbitro e, dall'altro, rimesso al Collegio la nomina di un esperto per la determinazione del valore della quota;
- 11) pertanto, si erano radicati due procedimenti: a) il primo avente ad oggetto *"le controversie attinenti l'accertamento del diritto del socio a compensi da prestazioni lavorative e l'eventuale conseguente determinazione degli stessi e l'accertamento del diritto del socio medesimo alla restituzione di beni conferiti in uso alla società, con conseguenti provvedimenti restitutori"*; b) il secondo avente ad oggetto la valutazione della quota sociale;



- 12) nell'ambito del primo procedimento, costituito da un arbitrato irrituale, con lodo del 09.12.2016, l'arbitro aveva dichiarato che nessun bene doveva essere restituito dalla C.M.C. S.r.l. in liquidazione al sig. Chiappini, essendo i suddetti beni entrati a far parte del patrimonio sociale, ed aveva disposto che l'attore restituisse alla convenuta il cellulare e la sua sim aziendale, previa eliminazione dei dati personali;
- 13) il lodo era annullabile, poiché viziato da errore di fatto, in quanto l'arbitro aveva errato nell'asserire che i beni di cui il sig. Chiappini chiedeva la restituzione erano confluiti nel patrimonio della C.M.C. S.r.l. in liquidazione, avendo la società ceduto alla Ceccarelli Augusto s.n.c. tutti i beni prima della sua messa in liquidazione;
- 14) il lodo era annullabile, perché emesso in violazione dell'art. 808 ter, 2° comma, n. 4, c.p.c., per non essersi l'arbitro attenuto alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo, atteso che egli aveva: a) deciso secondo diritto, anziché secondo l'equità imposta dall'art. 32.1 dello statuto, incorrendo in un eccesso di mandato; b) erroneamente applicato l'art. 1519 c.c.; c) omesso di considerare la nota del 09.05.16, con cui la C.M.C. aveva provveduto alla ricognizione di debito ed al riconoscimento della titolarità dei beni in capo al sig. Chiappini;
- 15) il lodo era annullabile, giacché emesso in violazione dell'art. 808 ter, 2° comma, n. 5) c.p.c., non avendo l'arbitro osservato il principio del contraddittorio, poiché: a) la C.M.C. S.r.l. in liquidazione non si era mai costituita, essendosi limitata a subentrare alla C.M.C. S.r.l.; b) il sig. Chiappini aveva chiesto l'integrazione del contraddittorio; c) l'arbitro non si era pronunciato sulla richiesta;
- 16) il lodo era annullabile, poiché emesso in violazione dell'art. 808 ter, 2° comma, n. 5) c.p.c., non avendo l'arbitro osservato il principio del contraddittorio, in quanto: a) la C.M.C. S.r.l. aveva ceduto i beni alla Ceccarelli Augusto s.n.c.; b) l'attore aveva chiesto la chiamata in causa di detta società; c) l'arbitro aveva rigettato tale richiesta, non ritenendo il terzo firmatario della clausola compromissoria;
- 17) pertanto, il sig. Chiappini aveva chiesto l'annullamento del lodo del 09.12.2016 e l'accoglimento delle domande promosse nella procedura arbitrale;
- la causa era stata iscritta al N.R.G. 981/2017 presso il Tribunale di Frosinone;
- all'esito del suddetto giudizio, con provvedimento del 06.02.2018, il G.I. aveva dichiarato la incompetenza del Tribunale di Frosinone, in favore della Sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale di Roma, assegnando termine di sessanta giorni per la riassunzione del giudizio;
- il sig. Chiappini intendeva riassumere il giudizio, citando la C.M.C. S.r.l. in liquidazione, innanzi al Tribunale delle imprese di Roma.

Premesso ciò, parte attrice chiedeva:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per quanto esposto in fatto e in diritto: accertare e dichiarare l'illegittimità e l'invalidità del lodo del 09.12.16 emesso dall'arbitro avv. Carlo Mastromoro per i motivi esposti nell'atto di citazione, e, per l'effetto, annullare il lodo impugnato; ove consentito, accogliere le domande promosse nella procedura arbitrale: - previa, ove consentita, l'estensione del contraddittorio alla Ceccarelli Augusto & C. s.n.c., in persona del



suo legale rappresentante p. t., con sede in Frosinone, Via Foresta Le Monache n.7, avente causa della C.M.C e attuale detentore dei beni di cui si chiede la restituzione, autorizzarne la chiamata in causa, ai sensi degli artt.107 e 270 c.p.c.; a) accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento della C.M.C. S.r.l. della vendita dei beni come indicati al n.5 dell'atto di citazione e, per l'effetto, ordinarne la restituzione in favore dell'attore, nella sua qualità di socio della estinta Ortofrutta Chiappini S.r.l.; oltre risarcimento dei danni; b) accertare e dichiarare la convenuta tenuta alla restituzione dei beni messi a sua disposizione dall'attore, come elencati al n.4 dell'atto di citazione e, per l'effetto, ordinarne la restituzione in favore dell'attore; oltre risarcimento del danno; c) in subordine, ove impossibile la restituzione per alcuni beni, accertarne il valore e condannare la convenuta al pagamento per equivalente; oltre risarcimento dei danni; con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio nonché della fase arbitrale”.

^^^^^^

Con comparsa del 18.06.2018 si costituiva nel processo riassunto la C.M.C. S.r.l. in liquidazione, deducendo che:

- preliminarmente, il tribunale d'impresa competente era quello di Bologna, ex art. 19 c.p.c., poiché la C.M.C. S.r.l. in liquidazione aveva sede in Lugo (RA);
- in subordine, ribadiva quanto eccepito nella comparsa di costituzione del 12.6.2017 e, pertanto, che:
 - a) il Tribunale di Frosinone era funzionalmente incompetente sulla domanda di restituzione dei beni, poiché spettante alla Sezione Specializzata in materia di imprese, giacché inerente ad un rapporto societario;
 - b) il lodo non era annullabile per errore di fatto, in quanto l'arbitro aveva correttamente dichiarato che i beni mobili di cui Chiappini chiedeva la restituzione erano confluiti nel patrimonio della C.M.C., poiché: i) l'attore li aveva conferiti nell'ente dopo la chiusura della Ortofrutta Chiappini; ii) la C.M.C. S.r.l. non aveva ceduto tutti i suoi beni prima di essere posta in liquidazione, ma si era limitata a restituire alla Ceccarelli Augusto s.n.c. il ramo d'azienda;
 - c) il lodo non era annullabile per violazione dell'art. 808 ter c.p.c. secondo comma n. 4) c.p.c. e per eccesso di mandato, per aver l'arbitro deciso secondo diritto, atteso che egli, applicando la legge, aveva comunque ottemperato all'art. 32.1 dello statuto, che gli imponeva di decidere secondo equità;
 - d) il lodo non era annullabile per violazione dell'art. 808 ter c.p.c. secondo comma n. 4) c.p.c., per aver erroneamente applicato l'art. 1519 c.c., poiché l'arbitro aveva richiamato tale norma solo in via incidentale, mentre aveva deciso in base ai principi in materia di conferimento;
 - e) il lodo non era annullabile per violazione dell'art. 808 ter c.p.c. secondo comma n. 4) c.p.c., per aver l'arbitro ignorato lo scambio di corrispondenza intercorso tra le parti;
 - f) il lodo non era annullabile per violazione dell'art. 808 ter, 2° comma, n. 5) c.p.c., per non aver l'arbitro disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della C.M.C. S.r.l. in liquidazione, poiché la C.M.C. *in bonis* si era ritualmente costituita e il procedimento era poi proseguito nei confronti dell'ente in liquidazione;



- g) il lodo non era annullabile per violazione dell'art. 808 ter, 2° comma, n. 5) c.p.c., per non aver l'arbitro accordato la chiamata in causa della Ceccarelli Augusto S.n.c., poiché questa era stata tardivamente richiesta e detta società non aveva aderito alla clausola compromissoria;
- h) l'attore non aveva diritto alla restituzione dei beni, atteso che: i) il *petitum* della domanda era indeterminato; ii) i beni conferiti in C.M.C. erano confluiti nel patrimonio dell'ente; iii) i beni di cui alle fatture erano stati venduti da Ortofrutta Chiappini, sicché l'attore aveva tutt'al più diritto al pagamento del prezzo; iv) gli autoveicoli erano stati ceduti a terzi o rottamati;
- i) il sig. Chiappini era incorso nella responsabilità ex art. 96 c.p.c., poiché aveva proposto molteplici azioni infondate, agendo a fini dilatori e abusando dello strumento processuale.

Pertanto, parte convenuta così concludeva:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dei dedotti motivi, in rito e di merito, rigettare ogni domanda svolta dall'attore, con vittoria delle spese e competenze di lite e condanna dell'attore per responsabilità aggravata ai sensi del comma primo dell'art.96 c.p.c.”

^^^^^^

Con ordinanza del 18.10.2018 veniva rigettata la eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta e veniva rinviata la causa all'udienza del 26.02.2019, con assegnazione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c.

Pertanto, la C.M.C. S.r.l. provvedeva al deposito delle tre memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., mentre l'attore depositava solo le memorie di cui all'art. 183 VI comma, numeri 2 e 3 c.p.c.

^^^^^^

Con ordinanza del 20.06.2019 la causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base delle allegazioni delle parti e della documentazione dalle stesse prodotta e veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.03.2021.

Osserva in diritto:

1 – Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova:

- Ciappini Massimiliano ha agito in giudizio al fine di sentir dichiarare l'annullamento del lodo arbitrale, emesso *in data 09.12.16 dall'arbitro avv. Carlo Mastromoro*,
- *poiché viziato da errore di fatto, in quanto l'arbitro aveva errato nell'asserire che i beni di cui il sig. Chiappini chiedeva la restituzione erano confluiti nel patrimonio della C.M.C. S.r.l. in liquidazione, avendo la società ceduto alla Ceccarelli Augusto s.n.c. tutti i beni prima della sua messa in liquidazione;*
- *perché emesso in violazione dell'art. 808 ter, 2° comma, n. 4, c.p.c., per non essersi l'arbitro attenuto alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo, atteso che egli aveva:*
 - a) *deciso secondo diritto, anziché secondo l'equità imposta dall'art. 32.1 dello statuto, incorrendo in un eccesso di mandato;*
 - b) *erroneamente applicato l'art. 1519 c.c.;*
 - c) *omesso di considerare la nota*



del 09.05.16, con cui la C.M.C aveva provveduto alla ricognizione di debito ed al riconoscimento della titolarità dei beni in capo al sig. Chiappini;

- *giacché emesso in violazione dell'art. 808 ter, 2° comma, n. 5) c.p.c., non avendo l'arbitro osservato il principio del contraddittorio, poiché: a) la C.M.C. S.r.l. in liquidazione non si era mai costituita, essendosi limitata a subentrare alla C.M.C. S.r.l.; b) il sig. Chiappini aveva chiesto l'integrazione del contraddittorio; c) l'arbitro non si era pronunciato sulla richiesta;*
- *il lodo era annullabile, poiché emesso in violazione dell'art. 808 ter, 2° comma, n. 5) c.p.c., non avendo l'arbitro osservato il principio del contraddittorio, in quanto: a) la C.M.C. S.r.l. aveva ceduto i beni alla Ceccarelli Augusto s.n.c.; b) l'attore aveva chiesto la chiamata in causa di detta società; c) l'arbitro aveva rigettato tale richiesta, non ritenendo il terzo firmatario della clausola compromissoria;*

Orbene, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, *“Nell'arbitrato irrituale, attesa la sua natura volta ad integrare una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto, il lodo è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare simile manifestazione di volontà, con conseguente esclusione dell'impugnazione per nullità prevista dall'art. 828 cod. proc. civ.; pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, deducibile in sede impugnatoria, per essere rilevante, deve integrare gli estremi della essenzialità e riconoscibilità di cui agli artt. 1429 e 1431 cod. civ., mentre non rileva l'errore commesso dagli arbitri con riferimento alla determinazione adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti. (Sez. 3, Sentenza n. 25268 del 01/12/2009, Rv. 610755)”*.

Sicché, il lodo arbitrale irrituale può essere impugnato solo in presenza dei presupposti che consentono l'annullamento del contratto.

Inoltre, con riferimento all'onere della prova nei giudizi di annullamento del contratto, la Suprema Corte ha precisato che: *“La parte che chiede l'annullamento del contratto per errore essenziale sulle qualità del bene ha l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali tale qualità risulta, nonchè l'essenzialità dell'errore e la sua riconoscibilità dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza, mentre la scusabilità dell'errore che abbia viziato la volontà del contraente al momento della conclusione del contratto è irrilevante ai fini dell'azione di annullamento, poichè deve aversi riguardo alla riconoscibilità dell'errore da parte dell'altro contraente. (Sez. 2, Sentenza n. 5429 del 13/03/2006, Rv. 588082)”*.

Era, pertanto, onere della parte attrice dedurre e provare i fatti dai quali risultava l'errore del Collegio arbitrale.

2-Primo motivo di annullamento

- *Quanto alla domanda di annullamento per errore di fatto in quanto l'arbitro aveva errato nell'asserire che i beni di cui il sig. Chiappini chiedeva la restituzione erano confluiti nel patrimonio della C.M.C. S.r.l. , la stessa è infondata..*



Deve convenirsi, invero, con quanto sostenuto dall'arbitro, il quale dichiarava: "giuridicamente si deve ritenere di poter affermare che nella fattispecie all'esame, i beni mobili di cui si rivendica la restituzione, risultano con evidenza e certezza trasferiti alla CMC Srl, e, che sono entrati a costituire il patrimonio di questa società, sicuramente valutabili ai fini di determinare il valore di quest'ultima società e quindi la quota di ciascun socio di conseguenza si deve ritenere, per le motivazioni svolte, che il ricorrente non possa chiedere la restituzione dei beni rivendicati. È evidente che ciascun socio, compreso il ricorrente Chiappini potrà esigere la propria quota di attività alla chiusura della fase di liquidazione, apertasi subito dopo l'inizio della presente procedura di arbitrato" (cfr. pag. 8 all.21). Arrivando così a concludere "sulla domanda del sig. Chiappini Massimiliano nei confronti della C.M.C. s.r.l., oggi in liquidazione, nessun bene debba essere restituito dalla C.M.C. srl in liquidazione al ricorrente Chiappini Massimiliano, essendo i suddetti beni entrati a far parte del patrimonio sociale".

- Il lodo non è annullabile per errore di fatto, in quanto l'arbitro ha correttamente dichiarato che i beni mobili di cui Chiappini chiedeva la restituzione erano confluiti nel patrimonio della C.M.C., poiché, secondo lo stesso assunto di parte attrice, gli stessi erano stati conferiti nell'ente dopo la chiusura della Ortofrutta Chiappini s.r.l.

Va evidenziata inoltre, la genericità della domanda. Il Chiappini nel proprio ricorso si era limitato a riferirsi a non meglio specificati "diversi beni aziendali", senza specificare da un lato di quali beni si trattasse, dall'altro a qual titolo ne vanta il diritto alla restituzione.

3 – secondo motivo di annullamento: l'Arbitro non si sarebbe attenuto alle "regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo superamento dei limiti della convenzione di arbitrato"

Con il secondo motivo di impugnazione il sig. Chiappini chiede per l'annullamento del lodo ex art.

808 ter c.p.c. secondo comma n. 4) c.p.c., per non essersi l'Arbitro attenuto alle "regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo" ed in particolare per non avere ottemperato al disposto della clausola compromissoria ex art. 32.1 dello statuto che gli imponeva di decidere "secondo equità".

L'assunto è infondato. È pacifico ed ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui il giudizio di equità non preclude l'applicazione di norme di diritto. La Corte di legittimità ha invero da tempo affermato che il concetto di equità e quello di diritto non sono in antitesi tra loro, ma si trovano in uno stretto rapporto di continuità: l'equità richiede sempre il riferimento ad una fattispecie normativa essendo racchiusa nell'ambito dei "valori positivi" formati nella società o nella comunità a cui appartengono i litiganti (v. Cass. 28.1.2004 n. 8717). La Cassazione ha inoltre precisato che gli arbitri di equità ben possono decidere secondo diritto, allorché essi ritengano che equità e diritto coincidano, senza che sia necessario per loro affermare e spiegare una tale coincidenza, che, potendosi considerare presente in via generale, può desumersi anche implicitamente (v. Cass.13.3.1998 n. 2741).



4- terzo motivo di annullamento: violazione del principio del contraddittorio

Risulta essere infondato anche tale motivo di annullamento: il lodo non è annullabile per violazione dell'art. 808 ter, 2° comma, n. 5) c.p.c., per non aver l'arbitro disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della C.M.C. S.r.l. in liquidazione, in quanto la C.M.C. *in bonis* si era ritualmente costituita e il procedimento era poi proseguito nei confronti dell'ente in liquidazione;

- a) Nemmeno sussiste l'altra violazione il lodo non era annullabile per violazione dell'art. 808 ter, 2° comma, n. 5) c.p.c., per non aver l'arbitro accordato la chiamata in causa della Ceccarelli Augusto S.n.c., poiché tale società non aveva aderito alla clausola compromissoria;

Al riguardo, la Suprema Corte ha infatti osservato che la violazione dei limiti del mandato conferito agli arbitri (analogamente alla inosservanza del principio del contraddittorio) rileva ai fini della impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 1429 c.c., cioè come errore che abbia inficiato la volontà contrattuale espressa dagli arbitri e, di conseguenza, comporta un'indagine sull'effettivo contenuto del mandato stesso, (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1097 del 21/01/2016, Rv. 638505 - 01).

Passando, quindi, ad esaminare il contenuto della clausola compromissoria stipulata tra le parti, deve ritenersi che il lodo non sia annullabile per violazione dell'art. 808 ter, 2° comma, n. 5) c.p.c., per non aver l'arbitro accordato la chiamata in causa della Ceccarelli Augusto S.n.c., poiché detta società non ha aderito alla clausola compromissoria-

3 – Conclusioni:

Alla stregua di tali considerazioni, la domanda deve essere respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 55/2014, come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) rigetta la domanda
- 2) **CONDANNA** Chiappini Massimiliano al pagamento nei confronti della **C.M.C. S.r.l. in liquidazione**, delle spese di giudizio che si liquidano in € 5.785,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.3.2023

Il Giudice estensore

Il Presidente

Dott.ssa Flora Mazzaro

Dott. Giuseppe Di Salvo





Arbitrato in Italia

